

REGOLAMENTO (CE) N. 616/2000 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 737/90 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 737/90 ⁽¹⁾, fissa, per i prodotti agricoli originari dei paesi terzi e destinati all'alimentazione umana, tolleranze massime di radioattività che devono essere rispettate dagli importatori e in rapporto alle quali gli Stati membri effettuano controlli. Inoltre, il suddetto regolamento è valido solo fino al 31 marzo 2000.
- (2) I motivi emersi al momento in cui il regolamento è stato adottato e prorogato restano validi, poiché la contaminazione radioattiva di alcuni prodotti agricoli originari dei paesi terzi più colpiti dall'incidente oltrepassa ancora i livelli massimi ammissibili di radioattività fissati dal regolamento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione ⁽²⁾ che modifica il regolamento (CEE) n. 1983/88 della Commissione ⁽³⁾ ha, fra l'altro, introdotto condizioni specifiche che rafforzano i controlli sulle importazioni di funghi non coltivati provenienti da taluni paesi terzi.
- (4) È ormai scientificamente provato che la durata della contaminazione da cesio 137 dovuta all'incidente di Cernobil che colpisce alcuni prodotti derivati da specie che vivono e crescono nelle foreste e nelle aree boschive è dovuta essenzialmente al periodo fisico di semitrasformazione di questo radionuclide, pari a circa 30 anni.
- (5) L'esperienza acquisita con l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 737/90, in particolare per quanto riguarda l'importazione di funghi

secchi, ha mostrato che, a fini di coerenza, le tolleranze massime di cui all'articolo 3 devono essere calcolate per tutti i prodotti concentrati o essiccati sulla base del prodotto ricostituito e pronto al consumo.

- (6) Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha fissato i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva. In simili situazioni occorre garantire la coerenza delle misure adottate.
- (7) Appare consigliabile prorogare per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 737/90.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 737/90 sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 737/90 è modificato come segue:

a) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Le tolleranze massime di cui all'articolo 2 sono le seguenti:

la radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a (7):

⁽¹⁾ GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 686/95 (GU L 71 del 31.3.1995, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 174 del 6.7.1988, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 (GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.